



ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021

SPESE SOSTENUTE NON NELL'INTERESSE PROPRIO

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

Vediamo quali spese danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sostenute non nell'interesse proprio.

02. SPESE DETRAIBILI

Alcune spese **danno diritto alla detrazione del 19%** anche se sostenute nell'interesse dei familiari a carico.

Sono:

spese sanitarie (rigo RP1/E1 col. 2);
spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3/E3);
spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4/E4);
spese per l'acquisto di cani guida (rigo RP5/E5);
spese di istruzione per la frequenza delle scuole d'infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP13, codice 12/da E8 A E10 codice 12);
spese per l'istruzione universitaria (righi da RP8 a RP13, codice 13/da E8 A E10 codice 13);
spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 16/da E8 A E10 codice 16);
spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP13, codice 18/da E8 A E10 codice 18);
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP13, codice 31/da E8 A E10 codice 31);
spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (righi da RP8 a RP13, codice 40/da E8 A E10 codice 40);
spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) (righi da RP8 a RP13, codice 44/da E8 A E10 codice 44).

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

per le **spese sanitarie** sostenute nell'interesse dei **familiari non a carico**, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2/E2);

per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nell'interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (righe da RP8 a RP13 codice 15/da E8 a E10 codice 15);

per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righe da RP8 a RP13 , codice 32/da E8 a E10 codice 32);

per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righe da RP8 a RP13, codice 33/da E8 a E10 codice 33);

premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righe da RP8 a RP13, codice 36/da E8 a E10 codice 36);

premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge (righe da RP8 a RP13, codice 38/da E8 a E10 codice 38);

premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righe da RP8 a RP13, codice 39/da E8 a E10 codice 39);

03. SPESE DEDUCIBILI

Anche con riferimento agli **oneri deducibili dal reddito complessivo** alcune spese consentono la deducibilità anche se sostenute nell'interesse non solo proprio.

Sono:

contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21/E21);

contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 6/E26 Codice 6);

contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righe da RP27 a RP30/da E27 a E30).

Sono inoltre deducibili le **spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità** sostenute anche nell'interesse dei **familiari anche se non a carico** fiscalmente (rigo RP25/E25).